

Civile Ord. Sez. 1 Num. 6501 Anno 2023

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: PARISE CLOTILDE

Data pubblicazione: 03/03/2023



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 551/2022 R.G. proposto da:

PAPA GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dall'avvocato MUSCAGLIONE GIOVANNA (MSCGNN51R46F184N) unitamente all'avvocato MOLINO ROSARIO GIUSEPPE (MLNRSR75S25G273N) per procura speciale allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

LEONE LUCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENTI GIUSEPPE (NNCGPP63B11I785X) per procura speciale allegata al controricorso

-controricorrente-

nonchè contro

CORRENTI CORRENTI ROSA, ADORNO VITTORIO, FAILLA GIUSEPPE,
quale erede di IERNA GIUSEPPE, e SIGNORELLI ROSARIA, in proprio
e quale erede di IERNA GIUSEPPE

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n.
1188/2021 depositata il 31/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con lodo reso l'11 luglio 2018 il Collegio arbitrale, decidendo la
controversia insorta tra la


Rosaria Signorelli, Giuseppe Ierna, Lucia Leone,
Rosa Correnti Correnti e Vittorio Adorno,

31/05/2017 con cui la società cooperativa deliberava l'esclusione
dei suddetti soci, rigettava l'eccezione di decadenza
dall'impugnazione della citata delibera sollevata in via pregiudiziale
dalla società cooperativa e accoglieva nel merito le domande dei soci,
che dichiarava riammessi nella compagine sociale, condannando,
inoltre, la suddetta cooperativa al pagamento del risarcimento del
danno morale di €2.000,00 e alle spese dei compensi arbitrali.

2. Con sentenza n. 1188/2021 pubblicata il 31-5-2021 la Corte
d'appello di Catania ha rigettato l'impugnazione avverso il suddetto
lodo proposta dalla
condannandola alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso questa sentenza la

propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di Lucia
Leone, che resiste con controricorso, nonché nei confronti di Rosaria
Signorelli, in proprio e quale erede di Giuseppe Ierna, Giuseppe
Failla, quale erede di Giuseppe Ierna, di Rosa Correnti Correnti e di
Vittorio Adorno, rimasti tutti intimati.



4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa dichiarando di rinunciare al ricorso proposto nei confronti della Leone, come da accordo transattivo allegato, nonché di rinunciare al ricorso nei confronti di Rosaria Signorelli e degli eredi di Giuseppe Ierna, per avere anche con questi ultimi definito bonariamente la lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta

cod. proc. civ. *"per omesso esame circa un fatto rilevante"*, per avere la Corte di merito

violazione dell'art. 828 cod. proc. civ. perché il lodo era stato pronunciato in *"violazione di norme di diritto"* (art. 2533 cod. civ. e art. 12 dello statuto Sociale). Deduce che la Corte di merito non ha verificato la tempestività dell'impugnazione proposta dai soci esclusi, affermando che *"La doglianza è infondata. Il lodo impugnato dedica più di tre pagine alla motivazione del rigetto dell'eccezione di decadenza e, precisamente, le pagine da 14 a 17. La motivazione è, quindi, esistente. Né può dirsi contraddittoria a tal punto da renderla inesistente"*. Rimarca di avere eccepito, nel giudizio arbitrale, la decadenza, per non avere i soci impugnato l'esclusione dalla cooperativa nel termine decadenziale e perentorio di 60 giorni, previsto sia dal codice civile che dallo statuto. Deduce che oggetto dell'impugnazione avanti la Corte d'appello era proprio la tardività dell'impugnazione da parte dei soci. Espone che era stata



19090/2018). Ad avviso
della ricorrente I

cod. proc. civ. per violazione dell'art.2533 cod. civ., laddove prevede che *"Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione"*. Ribadisce che era stata la comunicazione ai soci esclusi della delibera adottata con la precisa funzione di informarli sulle ragioni giustificative della disposta esclusione, consentendo loro, in tal modo, di proporre eventualmente opposizione avverso il provvedimento, entro i termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della cooperativa.

3. Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, come da istanza della ricorrente formulata nella memoria illustrativa, in riferimento ai rapporti processuali tra la ricorrente e Lucia Leone, con la quale la lite è stata transatta come da documento prodotto, Signorelli Rosaria, in proprio e quale erede di Ierna Giuseppe, e Failla Giuseppe, quale erede di Ierna Giuseppe.

4. I motivi, che devono scrutinarsi in quanto la controversia non è stata definita con le altre parti Rosa Correnti Correnti e Vittorio



Adorno e che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. La Corte d'appello, per quanto ora di interesse, ha affermato che: a) il lodo era stato impugnato perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti e perché contenente disposizioni contraddittorie e pertanto l'azione di impugnazione era da qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 829, comma 1 n.5 e n.11 cod. proc. civ.; b) la motivazione sulla tardività dell'impugnazione della delibera di esclusione dei soci era esistente – più di tre pagine del lodo- e non era contraddittoria a tal punto da farla ritenere inesistente, avendo il Collegio arbitrale ritenuto che la comunicazione di esclusione fosse generica e incompleta e che, quindi, dalla stessa non potesse farsi decorrere alcun termine di impugnazione.

4.2. Tanto premesso, in disparte il rilievo che non esiste il vizio di omesso esame di fatto "rilevante" (primo motivo), le censure non colgono nel segno sotto plurimi profili, neppure confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, non è censurata la suddetta qualificazione del vizio del lodo denunciato con il primo motivo di impugnazione della cooperativa ex art. 829, comma 1 n.5 e n.11 cod. proc. civ. e nessuna compiuta critica è svolta in ricorso in punto di esistenza della motivazione del lodo e della sua comprensibilità. A ciò si aggiunga che la questione della tardività dell'impugnazione della delibera di esclusione dei soci è stata esaminata sia nel lodo, sia nella sentenza impugnata e che è questione merittale quella dell'idoneità del contenuto della comunicazione della suddetta delibera a garantire il diritto di difesa degli soci. Il Collegio arbitrale ha ritenuto detto contenuto generico e incompleto, mentre era l'unico mezzo che avevano i soci per conoscere le ragioni della loro esclusione, e detta questione fattuale, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non avrebbe potuto essere rivalutata dalla Corte d'appello. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte qui condiviso



(Cass.19602/2020; Cass.32838/2020), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente, il che non è nella specie, in base a quanto statuito dai Giudici di merito.

5. Le spese del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di Lucia Leone, stante l'intervenuta definizione bonaria della lite con detta parte, mentre nulla va disposto nei confronti delle altre parti rimaste intimiate.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con riferimento ai rapporti processuali tra la ricorrente e Lucia Leone, Rosaria Signorelli, in proprio e quale erede di Ierna Giuseppe, e Failla Giuseppe, quale erede di Ierna Giuseppe. Spese del presente giudizio compensate nei confronti di Lucia Leone.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai rapporti processuali tra la ricorrente e le altre parti.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione



Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale